



COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Prot. OSL N° 74

Verbale di deliberazione n. 12 del 16/2/2017

OGGETTO: Dissesto finanziario, istanza n. 136 - NON AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 13:50, nel Palazzo Municipale di questo Comune, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione nelle persone dei Signori:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Quirino Cervellini	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Fabio Dostuni	Componente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo Ente presentata dall'Avv. Cristina Sbrana di Lucca in nome e per conto della ditta AUTOFFICINA VECCHI G. & S.A.S., acquisita al prot. gen. n. 59304 in data 01.10.2015 (prot. OSL n. 213 in data 13.10.2015), con la quale il suddetto istante rivendica un credito di € 329.000,00 (trecentoventinovemila/00), di cui € 154.000 (centocinquantaquattromila/00), relativo alla custodia di veicoli coinvolti in un incendio, ed € 175.000 (centosettantacinquemila/00), relativo alla custodia di veicoli in seguito demoliti;

Vista l'attestazione di cui all'art. 254, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.*) e ss.mm.ii., rilasciata dal Vice-Comandante della Polizia Municipale di questo Comune in data 26.10.2016 su richiesta di questo Organo in merito alla istanza di cui sopra, ed in atti, dalla quale si evince che l'istanza di cui sopra per l'importo di € 154.000,00 (centocinquantaquattromila/00), relativo alla custodia di veicoli coinvolti in un incendio, non può essere accolta in quanto il predetto credito non ha le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità, qualità ritenute necessarie per il suo inserimento nella massa passiva (nello specifico, manca di certezza poiché, come attestato dal Vice-Comandante della Polizia Municipale, tali veicoli "non sono stati mantenuti nella disponibilità dell'Erario"); e per il rimanente credito di € 175.000 (centosettantacinquemila/00), relativo alla custodia di veicoli in seguito demoliti perché privi di valore commerciale e/o storico, non può essere recepito come indicato, bensì solo nella misura pari alla tariffa concordata in sede di istruttoria dalla Commissione per la Rottamazione Straordinaria, per un ammontare complessivo di € 61.589,00 (sessantunomilacinquecentoottantanove/00);

Dato atto che, conseguentemente, non ravvisando i presupposti per l'inserimento del credito in oggetto nella massa passiva di questo Ente, questo Organo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e ss.mm.ii., con propria nota trasmessa tramite PEC (prot. gen. n. 82086



del 13.12.2016 - prot. OSL n. 1017 del 13.12.2016), ha comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della Sua richiesta;

Rilevato che in merito a questa nota l'istante, con propria comunicazione acquisita al prot. gen. n. 83453 in data 19.12.2016 (prot. OSL n. 8 del 03.01.2017), ha ribadito il presunto credito di € 154.000 (centocinquantaquattromila/00), riservandosi di adire per le opportune sedi giudiziarie per la tutela dei propri interessi, e, per il credito rimanente, ha accettato di fatto la misura indicata dal Vice-Comandante della Polizia Municipale;

Vista la nuova attestazione rilasciata dal Vice-Comandante della Polizia Municipale di questo Comune in data 06.02.2017 con la quale si conferma quanto già affermato nell'attestazione del 26.10.2016 sopra citata;

Ritenuto, quindi, a seguito del completamento dell'istruttoria di cui agli artt. 254 e seguenti del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000), che l'istanza in oggetto ed il credito vantato non possano essere insinuati alla massa passiva di questo Ente, ad eccezione dell'importo di € 61.589,00 (sessantunomilacinquecentoottantanove/00);

Considerato, altresì, che il procedimento di accertamento della massa passiva complessiva di questo Ente di cui all'art. 253, c.1, del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) è ancora in corso e dovrà concludersi nei termini previsti dalla normativa;

Ai sensi dell'art. 9, c. 4, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 (*Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati*) e ss.mm.ii.

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;

delibera

1. Di non ammettere, per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'istanza di insinuazione nella massa passiva di questo Ente per l'importo di € 267.411,00 (duecentosessantasettemilaquattrocentoundici/00) presentata dalla ditta AUTOFFICINA VECCHI G. & S.A.S.;
2. Di comunicare il presente atto all'istante al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, c. 4, del citato D.P.R. 378/1993.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva così come stabilito all'art. 4, c. 6, del citato D.P.R. 378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. (citato D.Lgs. 267/2000) e sul sito istituzionale del Comune di Viareggio (sezione *Organo Straordinario di Liquidazione*) a cura del personale di supporto a questo Organo.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica di questo atto.

Il Presidente Dott.ssa Marina Savini

I Componenti Dott. Quirino Cervellini

Dott. Fabio Dostuni







